

Professionista Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

PROFESSIONI AMMINISTRATIVE

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE MUTUA

PROFESSIONISTA REALE

Difende il valore della tua attività

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PROFESSIONI AMMINISTRATIVE

DEFINIZIONI Pag. 4

CONDIZIONI GENERALI Pag. 7

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Pag. 9

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE Pag. 21

SEZIONE TUTELA LEGALE Pag. 22

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI DI TUTELA LEGALE Pag. 32

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ADDETTI
Il titolare dello *studio*, i suoi familiari e i *prestatori di lavoro* (come definiti di seguito). **Non rientrano in questa definizione gli appaltatori e i loro dipendenti.**

ANNO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*assicurazione* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'*assicurazione*.
Nel caso di *assicurazione* stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.
Resta inteso che:
- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle Sezioni della *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE
Il presente contratto di *assicurazione* che si conclude mediante la sottoscrizione della *polizza*.

COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la *polizza*. Il *Contraente* e l'*Assicurato* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

EUROPA
Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri Stati dell'Unione Europea, nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, e Svizzera.

INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE DI *INDENNIZZO*
Importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il *massimale*.

MASSIMALE
Somma complessiva massima, indicata sul *modulo di polizza*, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MODULO DI *POLIZZA*
Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione dell'*assicurazione*, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, il *massimale*, il *premio* e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5224 RCG).

PARTI
Il *Contraente* e Reale Mutua.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

POLIZZA
L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO
La somma dovuta a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

PRESTATORI DI LAVORO
I dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera per conto del professionista *Assicurato*. Non rientrano nella presente definizione gli appaltatori e i loro dipendenti.

SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
- in un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STUDIO
L'insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze) anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo indicato sul *modulo di polizza* nei quali viene esercitata l'attività assicurata.

TRANSAZIONE
Accordo col quale le *parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

VOLUME D'AFFARI
Importo complessivo degli affari, inerente l'attività assicurata, realizzato in un esercizio e indicato nella dichiarazione I.V.A., al netto dell'I.V.A. e dei contributi eventualmente versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA).

DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI
La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a *cose*.

FRANCHIGIA
Parte del *danno* o della *perdita pecuniaria* stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *cose*.

PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.

SINISTRO
La richiesta scritta di risarcimento di *danni* o di *perdite pecuniarie* per i quali è prestata l'*assicurazione*, avanzata da terzi nei confronti dell'*Assicurato*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SCOPERTO
La parte del *danno* o della *perdita pecuniaria*, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

DEFINIZIONI VALIDE SOLO PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

CASO ASSICURATO
Il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale opera la Sezione di Tutela Legale.

CONTRAVVENZIONE
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l'arresto o l'ammenda.

DELITTO
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.

PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

REATO
Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il *reato* si distingue in *delitto* o *contravvenzione*.

SINISTRO
Il verificarsi dei casi di controversia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla *comunicazione* del Contraente o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Nel caso di aggravamento del rischio il *Contraente* deve dare *comunicazione* a Reale Mutua. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

1.3 MODIFICHE DELL'*ASSICURAZIONE*

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 PAGAMENTO DEL *PREMIO* ED EFFETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul *modulo di polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i *premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

1.5 DURATA DELL'*ASSICURAZIONE*

L'*assicurazione* ha la durata indicata sul *modulo di polizza* e non è rinnovabile tacitamente.
In caso di durata superiore ad un anno, è facoltà delle *Parti* rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria **mediante *comunicazione* inviata almeno 30 giorni prima della medesima scadenza.**

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, il *Contraente* o Reale Mutua possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 CALCOLO DEL *PREMIO*

Il *premio* è determinato in base all'attività svolta ed alla fascia tariffaria in cui si colloca il *volume d'affari* realizzato nell'anno solare precedente alla stipula dell'*assicurazione* e che l'*Assicurato* dichiara sul *modulo di polizza*.
In caso di:

- contratto stipulato per più soggetti,
- collaborazione con società o enti esterni per attività di elaborazione e trascrizione di dati di cui al punto 2.7 "Attività di trascrizione ed elaborazione dati svolta da società o enti esterni",

come indicati sul *modulo di polizza*, il *volume d'affari* complessivamente dichiarato in *polizza* deve ricomprendere anche quello relativo alle prestazioni svolte in proprio dai singoli professionisti e quello delle società o enti esterni.
In quest'ultimo caso il *volume d'affari* non deve considerare le fatture rilasciate da tali società/enti esterni a favore dell'*Assicurato*.
Il *volume d'affari* non comprende gli onorari che si riferiscono ad incarichi di sindaco o di componente di organismi di vigilanza o di revisore legale di conti per i quali il *premio* della relativa condizione facoltativa A è calcolato in base al numero degli incarichi elencati sul *modulo di polizza*.

1.8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

1.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

2.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per ***danni*** e ***perdite pecuniarie*** involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale descritta sul *modulo di polizza,* **svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.**

L'*assicurazione* opera anche per la partecipazione a corsi di formazione, convegni, congressi; per la pubblicazione di testi o articoli professionali; per l'attività di libera docenza e in qualità di titolare di cattedra universitaria.

L'*assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

a) fatto doloso o colposo delle persone addette al suo *studio*, ivi compresi i praticanti, nonché per la loro responsabilità civile personale;

b) fatto di altri professionisti non appartenenti al suo *studio* dei quali egli si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, compreso il coadiutore nominato ai sensi di legge notarile;

c) sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;

d) violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 10% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

e) perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 30% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

f) mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché in conseguenza di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari di € 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

g) redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.**

h) svolgimento di incarichi di consulente tecnico d'ufficio nominato dall'autorità giudiziaria o di consulente tecnico di parte;

i) incarichi di mediatore, come definito dal D.lgs. n° 28/2010, **limitatamente alle vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali;**

j) funzioni di arbitro, svolte ai sensi degli artt. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile. **Restano escluse le funzioni arbitrali esercitate da soggetti che non abbiano i sufficienti requisiti di terzietà e imparzialità;**

k) attività di elaborazione e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolta anche da società o enti, diversi dall'*Assicurato;*

l) trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all'amministrazione finanziaria, **purché le stesse non siano state elaborate e redatte da professionisti diversi dall'*Assicurato*.**

m) la custodia di *valori* e *preziosi* ricevuti in deposito dai clienti **purché detenuti in *mezzi di custodia* con i congegni di chiusura attivati. Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 5.000 per *sinistro* e di € 10.000 per *anno assicurativo*.**
In caso di furto, la garanzia è operante esclusivamente in caso di effrazione dei *mezzi di custodia*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

L'*assicurazione* si estende ai *danni* e alle *perdite pecuniarie* derivanti dall'Attività di AMMINISTRATORE DI IMMOBILI CONDOMINIALI esercitata in conformità a quanto stabilito dalla legislazione in materia.
L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per la committenza di lavori di straordinaria manutenzione degli edifici condominiali da lui amministrati, nonché la responsabilità civile dell'*Assicurato* per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti degli appaltatori medesimi.
Tale garanzia è operante purché i lavori siano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'*Assicurato* non interferisca nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisca attrezzature o mezzi di qualunque genere.

Relativamente alla Responsabilità di Committente ai sensi del D.lgs. 81/2008, la garanzia opera sempreché:
1. **siano stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE);**
2. **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Oltre a quanto previsto dal punto 2.3 "Esclusioni", l'*assicurazione* non è operante:
- **per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze), salvo quanto previsto dal punto 2.6 "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";**
- **se l'amministratore non ha adempiuto all'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;**
- **nel caso in cui l'amministratore non si sia attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;**
- **per la gestione di immobili non in condominio.**

OPERATIVITÀ E LIMITI DELL'*ASSICURAZIONE*

2.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:
a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
b) **quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);**
c) **le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore.**

2.3 ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante da:
a) **svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata ancorché considerate compatibili e tollerate dai relativi ordini professionali / associazioni di categoria;**
b) **atti, fatti o circostanze di cui l'*Assicurato*, al momento della stipulazione del contratto, sia consapevole che potranno dare origine a richieste di risarcimento;**
c) **omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;**
d) **sottoscrizione di certificazioni di bilanci di società per azioni quotate in borsa e da incarichi di consigliere di amministrazione, di amministratore giudiziario, di amministratore unico, di membro del consiglio di sorveglianza, di membro del consiglio di gestione, di membro del comitato di controllo sulla gestione, di liquidatore di società in caso di liquidazioni volontarie non disposte dall'Autorità Giudiziaria;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

e) attività svolte dall'*Assicurato* quale direttore tecnico di centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.);
f) incarico di responsabile di Organismo di Mediazione, come previsto dal D.Lgs. n° 28/2010;
g) omessa o non documentata effettuazione di visure ipotecarie o catastali;

e per *danni* e/o *perdite pecuniarie* conseguenti a:

h) responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivantigli dalla legge;
i) sanzioni, multe, ammende, ad eccezione di quelle inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per errori a lui imputabili;
j) furto, salvo quanto previsto al punto 2.1 e) e m) "Rischio Assicurato";
k) proprietà o circolazione di veicoli a motore, aeromobili o natanti, salvo quanto previsto al punto 2.6 g) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";
l) inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto previsto al punto 2.6 a) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale";
m) detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
n) presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
o) perdita, distruzione e deterioramento di *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto ai punti 2.1 e), 2.1 m) "Rischio assicurato" e al punto 2.6 j) "Proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale".

Le esclusioni di cui ai precedenti punti k), relativamente alla sola circolazione, ed l) non si applicano per il caso di infortunio o malattia professionale occorsi agli *addetti* mentre sono in servizio presso l'*Assicurato*.

La garanzia non comprende in ogni caso:
– il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'*Assicurato* a titolo di compenso professionale;
– i *danni* e le *perdite pecuniarie* di natura sanzionatoria o punitiva.

2.4 ESCLUSIONI CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

Qualora non sia stata acquistata ed esplicitamente richiamata sul *modulo di polizza* la relativa condizione facoltativa, l'*assicurazione* non comprende la responsabilità derivante da:
a) incarichi di sindaco, componente dell'Organismo di Vigilanza, di revisore legale dei conti (assicurabili nei termini della condizione facoltativa A);
b) funzioni connesse alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, incarichi di attestatore dei piani di rientro, incarichi di gestore della crisi da sovra indebitamento (assicurabili nei termini della condizione facoltativa B);
c) incarichi di giudice di pace, giudice tributario, membro di commissione tributaria (assicurabili nei termini della condizione facoltativa C);
d) rilascio di visto di conformità (visto leggero), dalla certificazione tributaria (visto pesante), dall'asseverazione di studi di settore, (assicurabili nei termini della condizione facoltativa D1 o D2);
e) incarichi di custodia giudiziaria, incarichi di professionista delegato dal Giudice per operazioni relative alla vendita forzata di immobili (assicurabili nei termini della condizione facoltativa E).

2.5 REQUISITI PROFESSIONALI

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato* e degli *addetti* allo *studio*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

2.6 PROPRIETÀ E GESTIONE DELLE STRUTTURE DELLO *STUDIO* PROFESSIONALE

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni* (morte, lesioni personali, danneggiamenti a *cose*) involontariamente cagionati a terzi, nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali adibiti a *studio*, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze.
Relativamente ai *danni* causati da spargimento di acqua, la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 100.000.
L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità che possa derivare all'*Assicurato* da fatto, anche doloso, delle persone di cui debba rispondere.

RISCHI COMPRESI

L'*assicurazione* comprende inoltre, **con le limitazioni indicate e fermo quanto previsto ai punti 2.12 "*Massimali* e *limiti di indennizzo*" e 2.17 "*Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo*"**, la responsabilità civile dell'*Assicurato*, anche per fatto di eventuali appaltatori per i *danni* conseguenti:

a) ad inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi conseguente a rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi; **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 50.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

b) ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

c) a caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del fabbricato in cui si trova lo *studio*;

d) all'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello *studio*;

e) all'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati;

f) ad attività complementari finalizzate a soddisfare esigenze gestionali interne dello *studio* quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;

g) alla circolazione di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato* od agli stessi intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto,** guidati dagli *addetti* (ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile)**.**
La garanzia opera anche per i *danni* corporali cagionati alle persone trasportate **purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.**
È fatto salvo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dei responsabili;

h) a sopralluoghi, trasferte, commissioni all'esterno dei locali dello *studio*;

e per i *danni* cagionati a:

i) *prestatori di lavoro* ed appaltatori; **relativamente alle malattie professionali la garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* pari al 50% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*;**

j) veicoli (compresi quelli in consegna o custodia):
- in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza del fabbricato ove è ubicato lo *studio* oppure in custodia all'*Assicurato*;
- sotto carico e scarico ed alle *cose* trovantesi nei suddetti veicoli.

La garanzia opera anche per i veicoli di proprietà dei *prestatori di lavoro* o degli appaltatori delle attività o dei lavori di cui al precedente punto f); **questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 100.000 per *sinistro*;**

k) *cose* altrui derivanti da incendio di *cose* dell'*Assicurato* o da lui detenute.
In presenza di polizza incendio operante per il medesimo rischio, la garanzia opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'*indennizzo* prestato da quest'ultima; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 250.000 per *sinistro*;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

l) *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori **esclusi i *preziosi*, il denaro, i valori bollati, i titoli di credito e i *valori* in genere; questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 10.000 per *sinistro*.**

In parziale deroga del punto 2.2 "Persone non considerate terzi", l'*assicurazione* comprende, in caso di infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, le somme richieste dall'INAIL o dall'INPS, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 o ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ESCLUSIONI

Per la presente garanzia, ad integrazione del punto 2.3 "Esclusioni", l'*assicurazione* non comprende inoltre i *danni*:

a) a *cose*, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;

b) cagionati a *prestatori di lavoro* e *addetti* nonché le eventuali rivalse di enti previdenziali (INAIL, INPS, o similari), nel caso in cui l'*Assicurato Contraente* non sia in regola, al momento del *sinistro*, con i relativi obblighi assicurativi di legge;

c) da malattie professionali:

- **che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni prima della data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza*; tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella indicata precedentemente (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta;**
- **cagionate a *prestatori di lavoro* e *addetti* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'*Assicurato*;**
- **conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'*Assicurato*; la presente esclusione cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;**
- **che si manifestino dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

2.7 ATTIVITÀ DI TRASCRIZIONE ED ELABORAZIONE DATI SVOLTA DA SOCIETÀ O ENTI ESTERNI

Qualora l'*Assicurato* dichiari di avvalersi, per lo svolgimento di attività di elaborazione e trascrizione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche, della collaborazione di una società o di ente esterno, nominativamente indicato sul *modulo di polizza,* l'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante al professionista per fatto di tale società o ente, nonché la responsabilità della medesima nello svolgimento della predetta attività.

Restano escluse le attività svolte per conto di professionisti diversi dall'*Assicurato*.

Ai fini del calcolo del *premio* si rimanda al punto 1.7 "Calcolo del *premio*" delle Condizioni Generali.

2.8 EFFICACIA DEL CONTRATTO NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a 5 (cinque) anni da tale data. Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (5 anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.

b) Termine della garanzia
Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul *modulo di polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 (trenta) giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività
In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia.
A tal fine, entro il sessantesimo giorno successivo all'ultima annualità assicurativa contrattuale scaduta, può chiedere a Reale Mutua, mediante *comunicazione*, che il contratto sia prorogato per uno o più anni, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un *premio* pari al 25% dell'ultimo *premio* annuo antecedente la cessazione dell'attività moltiplicato per il numero di anni per i quali si richiede la garanzia postuma, fino ad un massimo di dieci anni.
In tal caso andrà perfezionato apposito atto contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data in cui la stessa si è verificata.
In caso di decesso dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.
Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui al punto 1.6 "Recesso dal contratto".

d) Ultrattività decennale per cessazione del contratto
Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto c) "Cessazione dell'attività", in caso di cessazione del contratto non derivante da recesso per *sinistro*, l'*Assicurato* può chiedere a Reale Mutua che la garanzia resti operante per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della *polizza* e denunciati a Reale Mutua nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto.
A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto l'*Assicurato* deve comunicare in forma scritta a Reale Mutua l'intenzione di avvalersi di tale facoltà. In tal caso, entro trenta giorni dalla data di scadenza del contratto, dovrà essere perfezionata apposita appendice di presa d'atto del periodo di ultrattività decennale, dietro pagamento in un'unica soluzione anticipata di un *premio* pari a 5 (cinque) volte l'ultimo *premio* annuo di polizza versato per la garanzia Responsabilità Civile, ridotto a 3 (tre) volte qualora non siano assicurati gli incarichi di Sindaco, Componente dell'Organismo di Vigilanza o di Revisore Legale dei Conti.

e) Associazione/Società di professionisti
Qualora si assicuri un'associazione o una società di professionisti, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate ai singoli *Assicurati* indicati in *polizza*, anche se relative all'attività da loro svolta individualmente prima della costituzione dell'associazione/società *Contraente*, fermo restando quanto disposto dal precedente punto a).
La garanzia si estende inoltre alle responsabilità della *Contraente* per fatto colposo dei professionisti indicati come soggetti *Assicurati* sul *modulo di polizza* nello svolgimento dell'attività professionale oggetto del contratto.
Le condizioni previste ai precedenti punti c) "Cessazione dell'attività" e d) "Ultrattività decennale

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

per cessazione del contratto" valgono per ogni singolo *Assicurato*. Il *premio* dovuto, stabilito con le modalità suindicate, sarà conteggiato in base alla quota di partecipazione all'associazione/ società professionale dell'*Assicurato* cessante.

2.9 EFFETTI SULLE *POLIZZE* SOSTITUITE

Per i *sinistri* che rientrassero, ancorché con diversi limiti di prestazione, sia nella copertura di questo contratto, sia nella copertura di preesistenti contratti non più in vigore sottoscritti da Reale Mutua, l'*Assicurato* rinuncia a ogni diritto derivante da precedenti contratti e quindi per tali *sinistri* sarà efficace unicamente la prestazione assicurativa così come prevista dal presente contratto.

2.10 EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'*ASSICURAZIONE*

La garanzia vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e per i *sinistri* verificatisi in *Europa*.

2.11 LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

2.12 *MASSIMALI* E *LIMITI DI INDENNIZZO*

L'*assicurazione* è prestata, ove non siano stabiliti specifici *limiti di indennizzo*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per ogni *sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.
Detto *massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di Reale Mutua per tutti i *sinistri* denunciati in ciascun *anno assicurativo*.
Qualora più richieste di risarcimento siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente e l'insieme delle richieste di risarcimento originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

2.13 *SCOPERTI* E *FRANCHIGIE* - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di *sinistro* risarcibile, l'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente*.

2.14 PLURALITÀ DI *ASSICURATI*

In caso di contratto stipulato per più soggetti si conviene che:

1. per professionista *Assicurato* si intendono tutti i professionisti indicati sul *modulo di polizza*;
2. **la garanzia opera entro il *massimale* e i limiti convenuti per ogni *sinistro*, i quali restano, a tutti gli effetti, unici anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.**

2.15 ALTRE ASSICURAZIONI - COPERTURA PER L'ECCEDENZA

Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di *sinistro*, la presente *assicurazione* è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al *massimale* previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul presente contratto.
Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente *assicurazione* si intende operante in primo rischio.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, nonché i punti 2.12 *"Massimali e limiti di indennizzo"* e 2.17 *"Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo"* e tutte le altre norme indicate in *polizza,* se non espressamente derogate.

A - INCARICHI DI SINDACO, COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'*assicurazione* comprende la responsabilità dell'Assicurato derivante da incarichi di:
- sindaco in collegi sindacali;
- componente dell'organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- revisore legale dei conti.

Questa condizione facoltativa vale esclusivamente per gli incarichi nelle società o negli enti che sono indicati sul *modulo di polizza*.
L'efficacia dell'*assicurazione* per ulteriori incarichi assunti durante la vigenza del contratto dovrà essere pattuita mediante appendice contrattuale.

1. EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

In parziale deroga del punto 2.8 "Efficacia del contratto nel tempo" si conviene quanto segue:
- **l'*assicurazione* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato* e da lui denunciate a Reale Mutua durante il periodo di validità del presente contratto purché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a due anni dalla data di decorrenza del presente contratto;**
- **tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato con Reale Mutua una o più polizze in successione nel tempo, sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, già valide per incarichi anche nel frattempo cessati e pertanto non indicati sul *modulo di polizza*, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente comma, ma comunque non prima della data di effetto della prima polizza sottoscritta.**

2. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per incarichi svolti:
- **in società o enti che, alla data di effetto del presente contratto, si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali, o in enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario;**
- **in società quotate in borsa, banche, società finanziarie, società di intermediazione mobiliare (SIM).**

3. *LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTO*

La garanzia è prestata con uno *scoperto* del 20%, con il massimo di € 30.000, e con un *limite di indennizzo* pari al 30% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* con il massimo di € 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

B - FUNZIONI CONNESSE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALLA LEGGE FALLIMENTARE, INCARICHI DI ATTESTATORE DEI PIANI DI RIENTRO, INCARICHI DI GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

L'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante dallo svolgimento di:
- funzioni connesse alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare (quali, a titolo esemplificativo, di curatore fallimentare e di commissario liquidatore);
- incarichi di attestatore dei piani di rientro;
- incarichi di gestore della crisi da sovraindebitamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

C - INCARICHI DI GIUDICE DI PACE, GIUDICE TRIBUTARIO, MEMBRO DI COMMISSIONE TRIBUTARIA

L'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante dallo svolgimento di incarichi di giudice di pace, giudice tributario, membro di commissione tributaria, per i quali l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni. Questa condizione facoltativa è operante sia per somme che siano poste a carico dell'*Assicurato* in via di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione, per quanto questa abbia pagato al terzo danneggiato, sia qualora il danneggiato esperisca azione diretta nei confronti dell'*Assicurato*.

D1 - RILASCIO DI VISTO DI CONFORMITÀ (ESCLUSO MOD. 730), CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA E ASSEVERAZIONE DI STUDI DI SETTORE

L'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante dall'espletamento delle seguenti attività:

a) rilascio del visto di conformità (visto leggero) ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n° 241 del 9 Luglio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, **escluso il rilascio del visto apposto sul modello 730;**

b) rilascio della certificazione tributaria (visto pesante);

c) asseverazione di studi di settore.

La presente estensione di garanzia è operante entro un *massimale* di € 3.000.000 che costituisce il massimo esborso per *sinistro* e complessivamente per tutte le richieste di risarcimento che da tale attività derivino a ciascun professionista indicato sul *modulo di polizza*, in ciascun *anno assicurativo*. L'*Assicurato* dichiara, e Reale Mutua ne prende atto, che il *massimale* di € 3.000.000 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciate.

La presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa. Si precisa pertanto che eventuali risarcimenti relativi ad attività diverse da quelle indicate in questa condizione facoltativa non comporteranno riduzioni del predetto *massimale*.

In caso di cessazione della *polizza*, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione, limitatamente alle attività sopraindicate l'*assicurazione* vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* e da questi denunciate a Reale Mutua nei 5 (cinque) anni successivi, **a condizione che il comportamento colposo sia stato posto in essere nel periodo di vigenza del contratto.**

In caso di *sinistro* risarcibile, l'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione di *scoperti* e/o *franchigie*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente* (v. punto 2.13 "*Scoperti* e *franchigie* - inopponibilità verso il danneggiato").

D2 - RILASCIO DI VISTO DI CONFORMITÀ (COMPRESO MOD. 730), CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA E ASSEVERAZIONE DI STUDI DI SETTORE

L'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante dall'espletamento delle seguenti attività:

a) rilascio del visto di conformità (visto leggero) ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n° 241 del 9 Luglio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, compresi i visti apposti sui Mod. 730;

b) rilascio della certificazione tributaria (visto pesante);

c) asseverazione di studi di settore.

La presente estensione di garanzia è operante entro un *massimale* di € 3.000.000 che costituisce il massimo esborso per *sinistro* e complessivamente per tutte le richieste di risarcimento che da tale attività derivino a ciascun professionista indicato sul *modulo di polizza*, in ciascun *anno assicurativo*. L'*Assicurato* dichiara, e Reale Mutua ne prende atto, che il *massimale* di € 3.000.000 è adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e certificazioni tributarie rilasciate.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

La presente estensione di garanzia è da intendersi come autonoma copertura assicurativa. Si precisa pertanto che eventuali risarcimenti relativi ad attività diverse da quelle indicate in questa condizione facoltativa non comporteranno riduzioni del predetto *massimale*.

In caso di cessazione della *polizza*, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione, limitatamente alle attività sopraindicate l'*assicurazione* vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* e da questi denunciate a Reale Mutua nei 5 (cinque) anni successivi, **a condizione che il comportamento colposo sia stato posto in essere nel periodo di vigenza del contratto.**
Relativamente al rilascio del visto di conformità sui Modelli 730, si precisa che la garanzia:

- è prestata in conformità di quanto previsto dall'art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 241 del 9 Luglio 1997 per una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi e che lo Stato, o diverso ente impositore, rientra nel novero dei terzi;
- **è prestata con l'applicazione di una *franchigia* fissa assoluta di € 2.000 per ciascun visto infedele di conformità apposto, indipendentemente dalla *franchigia* o *scoperto* indicati sul *modulo di polizza*. L'*indennizzo* verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato senza detrazione della suindicata *franchigia*, con successivo recupero da parte di Reale Mutua nei confronti del *Contraente* (v. punto 2.13 "*Scoperti* e *franchigie* - inopponibilità verso il danneggiato");**
- **non è operante nel caso in cui il rilascio del visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**

E - CUSTODIA GIUDIZIARIA E VENDITA FORZATA DI IMMOBILI

L'*assicurazione* comprende la responsabilità derivante dall'incarico di custode giudiziario, nonché dall'incarico di professionista delegato dal Giudice per il compimento delle operazioni di vendita forzata di immobili, **con esclusione dei fatti dolosi in genere.**
Questa garanzia è prestata con un *limite di indennizzo* di € 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*.

F - AUMENTO DELLA RETROATTIVITÀ DA CINQUE A DIECI ANNI

La lettera a) del punto 2.8 "Efficacia del contratto nel tempo" è abrogata e sostituita dalla presente:
Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (Mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere in epoca precedente alla data di decorrenza indicata sul *modulo di polizza* ma non antecedentemente a 10 (DIECI) anni da tale data.
Tuttavia, se l'*Assicurato* aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza soluzione di continuità, il contratto è operante anche per i *sinistri* originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (dieci anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta e sempre che il *sinistro* e colui che l'ha causato rientrino nell'ambito della vigente *polizza*.

2.16 CONDIZIONI SPECIFICHE PER SOCIETÀ DI SERVIZI

Queste condizioni non sono applicabili per società costituite in forma di centro autorizzato di assistenza fiscale - C.A.A.F. - che siano organizzazioni sindacali o patronati o loro emanazioni.
Le norme di cui al punto 2.1 "Rischio assicurato", sono sostituite dalle seguenti:

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni* e *perdite pecuniarie* involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio della seguenti attività:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

1. trascrizione,
2. elaborazione dati,
3. consulenza fiscale,
4. redazione di dichiarazioni fiscali,
5. tenuta di libri paga,
avvalendosi del professionista indicato sul *modulo di polizza*, che assume qualifica di *Assicurato* **limitatamente alle prestazioni suindicate svolte a favore della società di servizi assicurata.**

L'*assicurazione* comprende inoltre, la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:
a) fatto doloso o colposo degli *addetti* della società assicurata, nonché per la loro responsabilità civile personale;
b) sanzioni, multe, ammende inflitte ai propri clienti per comportamenti colposi a lui imputabili;
c) violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, **sempreché l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;**
d) perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
e) mancato o ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché in conseguenza di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*;**
f) trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all'amministrazione finanziaria.

Le norme di cui al punto 2.2 "Persone non considerate terzi", sono sostituite dalle seguenti:

Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c) le imprese dell'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* stesso sia legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza o amministratore;
d) tra loro il *Contraente* e i professionisti indicati sul *modulo di polizza*;
e) le società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

LE CONDIZIONI FACOLTATIVE A - INCARICHI DI SINDACO, COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, DI REVISORE LEGALE DEI CONTI, B - FUNZIONI CONNESSE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALLA LEGGE FALLIMENTARE, INCARICHI DI ATTESTATORE DEI PIANI DI RIENTRO, INCARICHI DI GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO, C - INCARICHI DI GIUDICE DI PACE, GIUDICE TRIBUTARIO, MEMBRO DI COMMISSIONE TRIBUTARIA, D1 - RILASCIO DI VISTO DI CONFORMITÀ (ESCLUSO MOD. 730), CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA E ASSEVERAZIONE DI STUDI DI SETTORE, D2 - RILASCIO DI VISTO DI CONFORMITÀ (COMPRESO MOD. 730), CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA E ASSEVERAZIONE DI STUDI DI SETTORE, E - CUSTODIA GIUDIZIARIA E VENDITA FORZATA DI IMMOBILI, SI INTENDONO ABROGATE.

2.17 *FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO*

Le garanzie di *polizza* sono prestate con l'applicazione, per ogni *sinistro*:
- **della *franchigia* o dello *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, indicati sul *modulo di polizza*;**
- **dello *scoperto* del 20% con il massimo di € 30.000 per quanto attiene la condizione facoltativa A "INCARICHI DI SINDACO, COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, DI REVISORE LEGALE DEI CONTI";**
- **dei *limiti di indennizzo* indicati nelle condizioni di *assicurazione*, di seguito riepilogati:**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

RISCHIO ASSICURATO	*LIMITE DI INDENNIZZO*
2.1 d) Violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali	10% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*
2.1 e) Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio	30% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*
2.1 f) Mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	€ 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*
2.1 g) redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti	€ 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*
2.1 m) Custodia di *valori* e *preziosi* ricevuti in deposito dai clienti	€ 5.000 per *sinistro* e € 10.000 per *anno assicurativo*

CONDIZIONI FACOLTATIVE	*LIMITE DI INDENNIZZO*
A. Incarichi di sindaco, componente dell'organismo di vigilanza, di revisore legale dei conti"	30% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* con il massimo di € 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*
D.1 Rilascio di visto di conformità (escluso Mod. 730), certificazione tributaria e asseverazione per studi di settore	€ 3.000.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo* per ciascun professionista indicato in *polizza*
D.2 Rilascio di visto di conformità (compreso Mod. 730), certificazione tributaria e asseverazione per studi di settore	€ 3.000.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo* per ciascun professionista indicato in *polizza*
E. Custodia giudiziaria e Vendita forzata di immobili	€ 500.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*

Inoltre, per la proprietà e gestione delle strutture dello *studio* professionale, valgono anche i seguenti *limiti di indennizzo*:

RISCHIO ASSICURATO	*LIMITE DI INDENNIZZO*
2.6 a) Inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi	€ 50.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*
2.6 b) Interruzioni o sospensioni di attività	€ 250.000 per *sinistro* e per *anno assicurativo*
2.6 j) *Danni* ai veicoli e alle *cose* trovantesi su di essi	€ 100.000 per *sinistro*
2.6 k) *Danni* da *incendio*	€ 250.000 per *sinistro*
2.6 l) *Danni* a *cose* dei *prestatori di lavoro*, degli appaltatori e degli altri collaboratori	€ 10.000 per *sinistro*
Danni da malattia professionale	50% del *massimale* indicato sul *modulo di polizza* per *sinistro* e per *anno assicurativo*
Spargimento di acqua	€ 100.000 per *sinistro*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE DELL'*INDENNIZZO* PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

3.1 OBBLIGHI IN CASO DI *SINISTRO*

il *Contraente*, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, in caso di:

- **_sinistro_;**
- **apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;**
- **insorgenza di una malattia professionale,**

e deve fornire tempestivamente a Reale Mutua le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali *procedimenti penali*, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del *sinistro*. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile).

Reale Mutua ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli per le quali l'*Assicurato* è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

3.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL *DANNO* - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale*, o del *limite di indennizzo*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia* penale.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva *comunicazione* a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

3.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI *SINISTRI*

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 3.1 "Obblighi in caso di *sinistro*". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamata sul *modulo di polizza*.

PREMESSA

La gestione dei *sinistri* Tutela Legale è stata affidata da Reale Mutua a:
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
– Telefono centralino: 045.8290411,
– fax per invio nuove denunce di *sinistro*: 045.8290557,
– mail per invio nuove denunce di *sinistro*: denunce@arag.it,
– fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'*Assicurato* in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:
– una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
– informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
– informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
– informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELL'*ASSICURAZIONE*

4.1 RISCHIO ASSICURATO

1. Reale Mutua assicura **nei limiti del *massimale* convenuto e per l'attività indicata sul *modulo di polizza***, in sede extragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri non ripetibili dalla controparte che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei *casi assicurati* indicati al punto 4.2 "*Casi assicurati*".
Tali oneri sono:
a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
b) le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del punto 5.3 "Gestione del *sinistro*";
d) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del punto 5.3 "Gestione del *sinistro*";**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
f) le *spese di giustizia*;
g) Il contributo unificato (Decreto Legge 11/03/2002 n. 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa e per la costituzione di parte civile;
j) le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla *polizza*;
k) le spese di domiciliazione necessarie, **esclusi ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" per ogni grado di giudizio.

2. **L'*Assicurato* è tenuto a :**
   - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del *caso assicurato*;**
   - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.**
3. **Reale Mutua non si assume il pagamento di:**
   - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
   - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
4. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di (2) due esiti negativi.**
5. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

4.2 *CASI ASSICURATI*

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata sul *modulo di polizza* per:

1. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;
2. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.**
   Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, all'*Assicurato* saranno anticipate le spese legali fino ad un massimo di:
   - **€ 5.000, (cinquemila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 10.000 (diecimila) o € 20.000 (ventimila);**
   - **€ 10.000 (diecimila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 30.000 (trentamila).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, ARAG richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) ed f) "Esclusioni".

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di *procedimenti penali* nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Pacchetto Sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni* e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

- D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **esclusivamente per le attività svolte presso l'*Assicurato*.** Le prestazioni valgono anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
- D. Lgs. n. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare.
- D. Lgs. n. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente.
- D. Lgs. n. 196/2003 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**
- D. Lgs. n. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

4. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'*Assicurato* sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*. La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) Esclusioni.

5. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento *danni* di natura extracontrattuale a persona e/o a *cose* subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del *procedimento penale* a carico della controparte.

6. Sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'*Assicurato*, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento).**
La presente prestazione vale esclusivamente per l'*Assicurato Contraente*.

7. Sostenere controversie relative alla proprietà e altri diritti reali e/o locazione degli immobili nei quali viene esercitata l'attività indicata sul *modulo di polizza*. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del *sinistro* coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. **La presente prestazione vale esclusivamente per l'*Assicurato Contraente*.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

8. Sostenere controversie contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con **il limite di € 10.000 (diecimila) per *sinistro* e vale esclusivamente a favore dell'*Assicurato Contraente*.** La prestazione opera in parziale deroga al punto 4.4 k) Esclusioni.
9. Sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro che prestano la propria attività in favore e presso l'*Assicurato*. **La presente prestazione vale esclusivamente per l'*Assicurato Contraente*.**
10. Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali.
    1. Resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
    2. **La prestazione opera a secondo rischio, dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.**
    3. **La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il *danno* è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla *polizza*.**

    Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, avendo esaurito il *massimale* per liquidare il *danno*, la prestazione opera per le spese successive.

    4. **La prestazione non opera nel caso in cui:**
        - **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il *danno* con un esborso inferiore al *massimale* di *polizza*, o per violazione del patto di gestione lite;**
        - **il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;**
        - **la *polizza* di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il *premio* o l'adeguamento del *premio* o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.**
    5. **La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.**
    6. **L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del *sinistro*.**
    7. **La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.**
    8. La prestazione viene garantita con il **limite di 1 (uno) *sinistro* insorto in ciascun *anno assicurativo*.**
    9. La prestazione opera in deroga al punto 4.1 comma 3, secondo alinea.

OPERATIVITÀ DELL'*ASSICURAZIONE*

4.3 SOGGETTI *ASSICURATI*

Le garanzie previste al punto 4.1 "Rischio assicurato" vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati come di seguito identificati:

- l'*Assicurato* e i professionisti indicati sul *modulo di polizza* nell'esercizio della rispettiva professione come descritta nel medesimo;
- i dipendenti non professionisti dello *studio* professionale (iscritti nel Libro Unico del Lavoro) nello svolgimento delle proprie mansioni compresi anche i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

– i familiari non professionisti e gli altri collaboratori non professionisti dell'*Assicurato* che collaborano nell'attività.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

4.4 ESCLUSIONI (valevoli anche per le condizioni facoltative eventualmente acquistate e operanti)

Reale Mutua non presta la garanzia:

a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle condizioni di *assicurazione* e dalle condizioni facoltative;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
e) per controversie derivanti dalla circolazione, dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
g) per fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
j) per contratti di compravendita o permuta di immobili;
k) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
l) per controversie relative all'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
m) per controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il *Contraente;*
n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
o) per controversie derivanti da polizze stipulate con Reale Mutua;
p) all'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
q) per la difesa penale per *reato* di abuso sessuale su minore;
r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi.

4.5 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA

Reale Mutua presta la garanzia per i *sinistri* che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.**

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

La garanzia si estende ai *sinistri* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua o ad ARAG nei modi e nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale" entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza Reale Mutua precedente, il termine di denuncia dei *sinistri* insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente *polizza* anziché dalla cessazione della polizza precedente.

4.6 INSORGENZA DEL *SINISTRO*

Per insorgenza del *sinistro* si intende:

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento extracontrattuali avanzate da terzi il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- **per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *sinistro* si fa riferimento alla data della prima violazione.

4.7 EFFICACIA TERRITORIALE DELLA GARANZIA

Le prestazioni valgono per i *sinistri* che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- **in *Europa* o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo,** per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- **nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein,** per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali;
- **nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** per le vertenze contrattuali con i clienti, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura contrattuale avanzate da clienti, in materia amministrativa e per la difesa avverso provvedimenti disciplinari.

4.8 UNICO *SINISTRO*

Si considerano come **unico *sinistro***, a tutti gli effetti, **uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.**
In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un unico *sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del *sinistro* il *massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra gli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro.

4.9 *MASSIMALE* PER *ANNO ASSICURATIVO*

Il *massimale*, complessivamente per tutti i *sinistri* insorti in ciascun *anno assicurativo*, non potrà essere superiore al triplo del *massimale* per *sinistro* indicato sul *modulo di polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti condizioni facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sul *modulo di polizza*; anche per queste condizioni facoltative valgono le esclusioni, le *franchigie*, i *massimali*, i *limiti di indennizzo* e tutte le altre norme indicate in *polizza* se non espressamente derogate.

A - LINEA ESSENZIALE

In caso di acquisto della presente condizione facoltativa, le prestazioni di cui all'Art. 4.2 "Casi Assicurati", vengono integralmente sostituite dalle prestazioni di seguito elencate.

Le garanzie sono prestate a tutela dei diritti dell'*Assicurato* e/o *Contraente* per fatti inerenti l'esercizio della sua professione indicata sul *modulo di polizza* per:

1. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, anche per le violazioni in materia fiscale e amministrativa, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di *reato*;

2. Sostenere la difesa in *procedimenti penali* per *delitti* dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del *reato* da doloso a colposo (art. 530 comma 1, del Codice di Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *reato*. Sono esclusi i casi di estinzione del *reato* per qualsiasi altra causa.**
   Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ne hanno conoscenza, all'*Assicurato* saranno anticipate le spese legali fino ad un massimo di:
   - **€ 5.000 (cinquemila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 10.000 (diecimila) o € 20.000 (ventimila);**
   - **€ 10.000 (diecimila) nel caso di scelta di *massimale* di *polizza* di € 30.000 (trentamila).**

   Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del *reato* da doloso a colposo, ARAG richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
   L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza.

   La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) ed f) "Esclusioni".

Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'*Assicurato* sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. Pacchetto Sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni* e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie **di importo pari o superiore a € 250 (duecentocinquanta),** per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.
   - D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, **esclusivamente per le attività svolte presso l'*Assicurato*.** Le prestazioni valgono anche qualora l'*Assicurato*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
   - D. Lgs. n. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare.
   - D. Lgs. n. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

- D. Lgs. n. 196/2003 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**
- D. Lgs. n. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In riferimento alla difesa penale per *delitti* colposi o *contravvenzioni*, ad eccezione dei *reati* di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il *sinistro* insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.

4. Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l'*Assicurato* sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*. La prestazione opera in deroga al punto 4.4 b) Esclusioni.

B - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI

(La presente Condizione Facoltativa non può essere acquistata con la Condizione Facoltativa A "Linea Essenziale" e con la Condizione Facoltativa C "Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali")

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del *sinistro*, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.
2. Per quanto riguarda il recupero crediti, **le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente *polizza* ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**
3. La prestazione viene garantita con il limite di 3 (tre) *sinistri* stragiudiziali insorti in ciascun *anno assicurativo*.
4. Entro il limite di *sinistri* stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) *sinistro* in ciascun *anno assicurativo*, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento).

C - SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI

(La presente Condizione Facoltativa non può essere acquistata con la condizione facoltativa B "Vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti")

1. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli *Assicurati*, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi.
2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del *massimale* dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
3. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il *danno* è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista dalla polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, avendo esaurito il *massimale* per liquidare il *danno*, la prestazione opera per le spese successive.

4. **La prestazione non opera nel caso in cui:**
   - **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno con un esborso inferiore al *massimale* di *polizza*, o per violazione del patto di gestione lite;**
   - **il *sinistro* sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;**
   - **la *polizza* di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il *premio* o l'adeguamento del *premio* o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.**
5. **La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.**
6. **L'operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del *sinistro*.**
7. **La prestazione non opera per le spese relative al recupero dei crediti.**
8. **La prestazione viene garantita con il limite di 1 (uno) *sinistro* insorto in ciascun *anno assicurativo*.**
9. La prestazione opera in deroga al punto 4.1 comma 3, **secondo alinea.**

D1 - RETROATTIVITÀ DI UN ANNO

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, sono operanti **a favore dell'*Assicurato* per i fatti posti in essere fino ad un anno anteriormente alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**
Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una *polizza* di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

D2 - RETROATTIVITÀ DI DUE ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, sono operanti **a favore dell'*Assicurato* per i fatti posti in essere fino a 2 (due) anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**
Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una *polizza* di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

D3 - RETROATTIVITÀ DI CINQUE ANNI

In deroga al punto 4.5 "Efficacia temporale della garanzia", le prestazioni relative alla difesa penale colposa e dolosa, sono operanti **a favore dell'*Assicurato* per i fatti posti in essere fino a 5 (cinque) anni anteriori alla data di decorrenza del contratto, purché l'*Assicurato* abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della *polizza*.**
Qualora il *Contraente* abbia sottoscritto e corrisposto relativo *premio* per una *polizza* di Tutela Legale che preveda la denuncia dei *sinistri* entro l'anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il *Contraente* si impegnerà a denunciare i *sinistri* insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con Reale Mutua alla Compagnia presso la quale era assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

E - SERVIZIO QUALITÀ ARAG

In caso di *sinistro* oggetto di copertura assicurativa, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate da ARAG applicando uno *scoperto* del 20% (venti per cento), con un minimo di € 1.000 (mille) e con un massimo di € 2.500 (duemilacinquecento).
Qualora l'*Assicurato* nomini l'Avvocato proposto da ARAG, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello *scoperto* con aumento del *massimale* per *sinistro* del 50% (cinquanta per cento) fermo il *massimale* per *anno assicurativo* ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale ARAG gestisce la trattazione della vertenza nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

LIQUIDAZIONE (GESTIONE) DEI *SINISTRI* PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG) con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'*Assicurato* ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i *sinistri* di Tutela Legale per conto di Reale Mutua.

5.1 DENUNCIA DEL *SINISTRO* E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'*Assicurato* rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare a Reale Mutua e/o ad ARAG qualsiasi *sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
La denuncia del *sinistro* deve pervenire a Reale Mutua e/o ad ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
L'*Assicurato*, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del *Contraente/Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.**
L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.
ARAG non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

5.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

L'*Assicurato* deve informare immediatamente Reale Mutua e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

5.3 GESTIONE DEL *SINISTRO*

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'*Assicurato*, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. **ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'*Assicurato* comunica ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del punto **5.3 "Gestione del *sinistro*" per la trattazione giudiziale.**
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini del punto 5.1 "Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale".
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente / Assicurato*.

In ogni caso la copertura delle spese legali per la *transazione* della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG.
ARAG non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

5.4 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla Controparte, a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'*Assicurato*.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano, invece, ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.

5.5 DISACCORDO CON REALE MUTUA E/O CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del *sinistro* tra l'*Assicurato* e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

BUONGIORNO REALE

800-320320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiornoreale@realemutua.it

Mod. 5227/FI RCG - Ed. 01/2018

REALE MUTUA

REALE GROUP

TOGETHERMORE

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.